

## ALIENAZIONE PARENTALE: IL PLAGIO RIPROPOSTO SOTTO MENTITE SPOGLIE

Sul **plagio** si legge, nella Treccani<sup>1</sup>:

*Nel diritto moderno, figura criminosa consistente nel sottoporre un individuo al proprio volere, esercitando su di lui un particolare ascendente intellettuale e morale in modo da ridurlo in totale stato di soggezione, annientandone volontà e personalità.*

Il concetto di **alienazione parentale**<sup>2</sup> ricalca quello di plagio riferendosi al “*lavaggio del cervello*”<sup>3</sup> che subirebbe il bambino da parte di un genitore, al cosiddetto “*rapporto fusionale tra madre e figlio*”<sup>4</sup>.

Il termine inglese utilizzato dall'inventore della PAS sin dal 1985, e poi dai suoi epigoni, nella descrizione della cosiddetta alienazione parentale è “*brainwashing*”<sup>5</sup>, che tradotto in italiano significa, appunto 'lavaggio del cervello'.

Il plagio era previsto come reato dal Codice penale italiano del 1930<sup>6</sup>; nel 1981 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 CP<sup>7</sup>,

---

1 <http://www.treccani.it/vocabolario/plagio/>

2 Il concetto di alienazione parentale è analogo a quello di sindrome di alienazione genitoriale (PAS), sbandierata dai suoi sostenitori come una grave malattia che colpiva i bambini dopo la separazione o il divorzio dei genitori, tanto da portarli a rifiutare il padre. Nell'ottobre 2012 il Ministro della Salute, sentito il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, che è il massimo organo scientifico italiano, ha dichiarato che la PAS non ha alcun fondamento scientifico. Per maggiori informazioni consultare il sito: <http://www.alienazionegenitoriale.org/>

3 Camerini GB, Pingitore M: *Alienazione Parentale*. Psicologia Contemporanea, Giunti Editore, Mag-Giu 2015

4 Camerini GB, Pingitore M: *ibid.*

5 Gardner RA: *Recent Trends in Divorce and Custody Litigation*. Academy Forum, Volume 29, Number 2, Summer, 1985, p. 3-7.  
<https://richardalangardner.wordpress.com/2013/06/01/recent-trends-in-divorce-and-custody-litigation-richard-gardner/>

6 Art. 630 CP: *Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.*

7 <http://www.cesnur.org/2004/plagio.htm>

cancellando il reato di plagio per “*l'impossibilità del suo accertamento con criteri logico-razionali*” e per “*l'intollerabile rischio di arbitrii dell'organo giudicante*” (Flora<sup>8</sup>).

Interessante leggere cosa scrisse la Corte Costituzionale in quella sentenza, di cui si riporta uno stralcio, il paragrafo n° 14:

*14 - La formulazione letterale dell'art. 603 prevede pertanto un'ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalità, legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata. Presupponendo la natura psichica dell'azione plagiante è chiaro che questa, per raggiungere l'effetto di porre la vittima in stato di totale soggezione, dovrebbe essere esercitata da persona che possiede una vigoria psichica capace di compiere un siffatto risultato. Non esistono però elementi o modalità per potere accertare queste particolari ed eccezionali qualità né è possibile ricorrere ad accertamenti di cui all'art. 314 c.p.p.<sup>9</sup> non essendo ammesse nel nostro ordinamento perizie sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.*

*Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l'asservimento totale di una persona.*

Nelle vicende di affidamento dei minori dopo la separazione o il divorzio dei genitori, il concetto di alienazione parentale viene richiamato nella CTU disposta dal Giudice qualora ci si trovi di fronte al rifiuto dei figli di frequentare uno dei genitori.

**Concetto, quello di alienazione parentale, viziato dalla medesima indeterminatezza che caratterizzava il plagio, impossibile da accertare con criteri logico-razionali e che si presta ad arbitrii dell'organo giudicante.**

8 Il testo di Giovanni Flora è ormai introvabile, ma una sintesi è stata reperita in questo forum degli studenti di giurisprudenza dell'Università di Cagliari. <http://studentigiurisprudenza.forumfree.it/?t=21068459>

9 L'art. 314 del precedente CPP è stato abrogato; nel nuovo CPP corrisponde all'art. 220:

1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche .

2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

Né, sia pure di fronte al sospetto fondato di una manipolazione psicologica (altrimenti detta alienazione parentale/plagio) del minore, può essere disposta una CTU (accertamento tecnico analogo alla perizia) “*non essendo ammesse nel nostro ordinamento perizie sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche*”, come ha chiarito la Corte Costituzionale nel 1981.

Né esiste un metodo scientifico per determinare se una persona abbia capacità tali da plagiare/alienare un'altra persona (“*Non esistono però elementi o modalità per potere accertare queste particolari ed eccezionali qualità*”, scriveva la Corte Costituzionale nel 1981), aggiungendo: “*Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l’asservimento totale di una persona*”. Non esiste neppure un metodo scientifico di pertinenza della psicologia o della psichiatria che possa stabilire se una persona sia stata plagiata o meno; **sono possibili solo illazioni personali prive di validità scientifica.**

Quindi, la CTU nulla potrà dire in termini scientificamente attendibili e oggettivi sull'eventuale manipolazione psicologica del minore, se non, come già detto, illazioni personali del CTU, del tutto indimostrabili, pareri personali che lasciano il tempo che trovano, come si suol dire.

È recente un decreto del Tribunale di Cosenza<sup>10</sup> che, pur richiamando per taluni aspetti la relazione di CTU, tra l'altro piena di inesattezze sul piano scientifico come già dimostrato<sup>11</sup>, evidenzia in maniera oggettiva, con procedura squisitamente giuridica (ascolto diretto dei minori), come sia pervenuto ad accertare il comportamento manipolativo di un genitore sui figli minori.

Degna di nota è la circostanza che uno degli elementi oggettivi che hanno convinto il Tribunale del tentativo di manipolazione psicologica è stata la **spiccata**

10 [http://www.laleggepertutti.it/wp-content/uploads/2015/08/decreto296-14\\_tribunalecs\\_oscurato.pdf](http://www.laleggepertutti.it/wp-content/uploads/2015/08/decreto296-14_tribunalecs_oscurato.pdf)

11 <http://www.andreamazzeo.it/docu/decreto.pdf>

**ambivalenza** manifestata dai bambini verso il genitore rifiutato, poiché mentre da un lato lo rifiutavano dall'altro lo abbracciavano mostrandosi nei fatti legati a lui, l'incoerenza delle loro narrazioni ecc.

Il CTU ha saltato a piè pari questi dati oggettivi e in omaggio ai criteri diagnostici<sup>12</sup> per l'alienazione parentale ha parlato di mancanza di ambivalenza quando i fatti oggettivi dimostrano il contrario; perché doveva dimostrare la teoria iniziale.

Si propone di seguito una tabella che mostra nella colonna di sinistra i cosiddetti criteri diagnostici per l'alienazione parentale e in quella di destra i comportamenti oggettivi dei bambini, per quel che risulta dalla lettura del predetto decreto, che contraddicono clamorosamente i criteri dell'alienazione parentale.

Gli otto criteri diagnostici per l'alienazione parentale, così definiti scimmiettando malamente il DSM, che utilizza l'espressione di criteri diagnostici per i disturbi mentali, sono stati leggermente modificati rispetto agli otto sintomi della PAS di Gardner; questa modifica si basa su studi clinici e ricerche epidemiologiche o è stata fatta, come si suol dire, *ad capocchiam*? Si direbbe che sia valida la seconda ipotesi visto che nell'articolo manca ogni riferimento bibliografico a studi che chiariscano il perché di questa modifica. Si propone in nota una comparazione tra gli otto sintomi di Gardner per la PAS e gli otto criteri diagnostici proposti adesso per l'alienazione parentale<sup>13</sup>.

12 Criteri diagnostici proposti da Gardner nel 1985 e da allora mai validati scientificamente, né a livello epidemiologico-statistico né clinico.

13 **OTTO SINTOMI DELLA PAS**

- 1) Una campagna di denigrazione
- 2) Razionalizzazioni deboli, assurde o futili per spiegare la denigrazione.
- 3) Mancanza di ambivalenza.
- 4) Il fenomeno del "pensatore indipendente".
- 5) Sostegno al genitore alienante nel conflitto parentale
- 6) Assenza di senso di colpa riguardo alla crudeltà verso il genitore alienato e alla sua utilizzazione nel conflitto legale.
- 7) La presenza di sceneggiature "prese a prestito".
- 8) Allargamento dell'animosità verso gli amici e/o la famiglia estesa del genitore alienato.

**OTTO CRITERI DELL'ALIENAZIONE PARENTALE**

- 1) Una campagna denigratoria.
- 2) Deboli e futili razionalizzazioni a sostegno della denigrazione.
- 3) Mancanza di ambivalenza verso i due genitori da parte dei bambini.
- 4) Sostegno automatico al genitore alienante nel corso del conflitto.
- 5) Assenza di senso di colpa in relazione alla crudeltà/ insensibilità nei confronti del genitore alienato.
- 6) Una versione della realtà "acutizzata".
- 7) Fenomeno del pensatore indipendente.
- 8) Diffusione dell'ostilità alla famiglia allargata e agli amici del genitore alienato

Tabella 1 - Dimostrazione della contraddizione esistente tra i comportamenti oggettivi dei bambini, rilevati dal Tribunale e i cosiddetti criteri per l'alienazione parentale, rilevata dal CTU.

1 - Una campagna denigratoria	Per campagna denigratoria contro un genitore dovrebbe intendersi un lucido progetto di denigrazione; la relazione dei Servizi sociali parla di due bambini molto confusi (pag 3), elemento che contraddice clamorosamente il concetto di campagna denigratoria portata avanti lucidamente.
2 - Deboli e futili razionalizzazioni a sostegno della denigrazione	Un accenno di razionalizzazione si può intravedere sempre alla pag 3 laddove i bambini lanciano timide accuse al padre, subito poi contraddette dal loro comportamento affettuoso verso il padre. Cade anche questo elemento.
3 - Mancanza di ambivalenza verso i due genitori da parte dei bambini	Al contrario, l'ambivalenza mostrata dai bambini verso il padre è spiccata, tanto che alle accuse seguono manifestazioni affettuose e manifestano la volontà di andare con lui (pag 3). Un tipico esempio di ambivalenza, non raccolto dal Tribunale, si legge a pag 6: <i>“Persino quando nel corso della conversazione con giudice delegato e CTU, riferiscono qualcosa di positivo sul padre, subito correggono il tiro, aggiungendo un particolare denigratorio”</i> . E ancora: <i>“Quando, ad esempio, il giudice delegato chiede ad ..... se ricorda qualcosa di buono che ha fatto per lei il padre dapprima nega decisamente e poi dice che una cosa buona che ha fatto è stata quella di portarla alla fiera, ecc”</i> .
4 - Sostegno automatico al genitore alienante nel corso del conflitto	Non emerge da alcun dato oggettivo.
5 - Assenza di senso di colpa ecc.	Non emerge da alcun dato oggettivo.
6 - Una versione della realtà “acutizzata”	?????????14
7 - Fenomeno del pensatore indipendente	Non emerge dal alcun dato oggettivo, anzi emerge il contrario, che i bambini non pensano con la loro testa.
8 - Diffusione dell'ostilità alla famiglia allargata e agli amici del genitore alienato	Pag 7: <i>“Ha inoltre detto, dopo averlo inizialmente negato, di volere bene pochino pochini al papà, agli zii e nonno paterni”</i> . Non c'è nessuna diffusione dell'ostilità alla famiglia allargata del padre, ma ritorna la marcata ambivalenza.

14 Che cavolo significhi questa frase lo sanno soltanto loro.

**Stante la citata sentenza della Corte Costituzionale, ogni CTU che riproponga l'ormai antiscientifico concetto di alienazione parentale/plagio (in precedenza sindrome di alienazione genitoriale) come spiegazione causale del rifiuto dei figli verso la relazione con un genitore si pone al di fuori del Diritto; e ogni decisione dell'autorità giudiziaria che recepisca quei concetti diviene, *ipso facto*, anticostituzionale.**

Un comportamento di rifiuto, infatti, può essere determinato da multiple cause tra le quali anche la manipolazione psicologica del minore; è del tutto arbitrario, quindi, attribuirlo esclusivamente alla manipolazione psicologica/plagio (cosiddetta alienazione parentale) esercitata da un genitore sui figli contro l'altro genitore, come fanno sistematicamente i CTU sostenitori dell'alienazione parentale. Su questo aspetto spesso i giudici si mostrano poco attenti accettando la cosiddetta alienazione parentale, ovvero il plagio del minore, come unica causa di un comportamento di rifiuto. Già nel 2010 la Suprema Corte di Cassazione si è così pronunciata<sup>15</sup>:

**Invece, nella maggior parte dei casi un evento può trovare la sua causa, alternativamente, in diversi fattori. In tale frequente situazione le generalizzazioni che enunciano le diverse categorie di relazioni causali costituiscono solo delle ipotesi causali alternative. Emerge, così, che il problema dell'indagine causale è, nella maggior parte dei casi, quello della pluralità delle cause.**

**Discorso chiarissimo, questo della Cassazione; di fronte a un evento (comportamento di rifiuto di un figlio verso un genitore) un CTU onesto e professionalmente competente deve ricercarne la causa analizzando, in**

---

<sup>15</sup> [http://www.studiolegalestella.it/DownloadFileUrl.php/FilePosizione=backend@@news@@@file\\_upload@@@allegato@@@111025160980\\_cassazione-trento-male.pdf/nomeFile=cassazionetrentomale.pdf](http://www.studiolegalestella.it/DownloadFileUrl.php/FilePosizione=backend@@news@@@file_upload@@@allegato@@@111025160980_cassazione-trento-male.pdf/nomeFile=cassazionetrentomale.pdf)

**maniera scientificamente attendibile, le diverse ipotesi esplicative e non aderire all'unica ipotesi che ha in mente già da prima di iniziare le operazioni peritali;** proponendola poi al giudice come unica ipotesi esplicativa senza aver analizzato le altre possibili cause di quel comportamento. E magari anche addomesticando *ad hoc* l'indagine peritale, come nell'esempio seguente:

Lei: si possono accentuare ancora aspetti narcisistici
Lui si può insistere su: Insicurezza, problematiche sex, aggressività? aspetti non definiti del sé, aspetti depressivi mascherati, non contattata – falena – notte Nevrotico-narcisista

Si tratta, in altra vicenda, di appunti dello psicologo che ha effettuato i test destinati al CTU che tali test aveva disposto; è la dimostrazione di quanto i test psicologici siano facilmente manipolabili e non abbiano alcuna validità scientifica. Se si può **accentuare** a piacimento e **insistere su**, vuol dire che siamo lontani, ma molto lontani, da un minimo di oggettività scientifica.

Per cui, riprendendo concetti già espressi, l'avvocato deve chiedere al Giudice che dispone la CTU di inserire tra i quesiti il seguente:

***Qualora il CTU faccia diagnosi di condizioni patologiche al bambino è tenuto a indicare la classificazione internazionale delle malattie cui fa riferimento e il codice nosologico della patologia diagnosticata al bambino che deve essere compresa tra i Disturbi del Neurosviluppo (Codici F, pagg. 34-100).***

Questo perché i disturbi mentali dell'infanzia-adolescenza sono solo quelli compresi dalla pag. 31 alla pagina 100 del DSM-5 e sono codificati con la lettera F; altre condizioni, es. quelle codificate con la lettera V, come i problemi relazionali<sup>16</sup>, non sono malattie. La CTU ha solo il compito di diagnosticare eventuali patologie, non può andare oltre. Se il bambino esaminato non presenta patologie non si è autorizzati a fare lo *zapping* tra le pagine del DSM-5 alla ricerca di un qualcosa da appioppare comunque a quel bambino.

Ove si abbia il sospetto di una manipolazione psicologica dei minori occorrono dati oggettivi che la documentino e non i voli di fantasia del CTU di turno.

Un'ultima notazione: il DSM-5 deve essere utilizzato dai non medici con molta, molta cautela. Chi non ha sufficiente esperienza clinica, laddove esperienza clinica significa anni di esperienza nella diagnosi e cura delle malattie vere, può combinare solo disastri<sup>17</sup>.

---

16 E qui intravedo malafede del CTU perché se ha conoscenza del DSM-5 sa benissimo che quelli codificati con il codice V61 si chiamano problemi relazionali e non disturbi relazionali.

17 <http://www.andreamazzeo.it/docu/DSM-5%20e%20Giustizia.pdf>